

Camere di commercio riformate

Patto di stabilità. E professionisti negli organismi degli enti

DI ALESSANDRO FELICIONI
E LUIGI CHIARELLO

Camere di commercio al test del patto di stabilità; e con professionisti nei propri consigli camerali; la riforma delle camere di commercio rafforza il legame con le categorie professionali e spinge gli organismi camerali verso criteri di efficienza propri delle pubbliche amministrazioni.

Il consiglio dei ministri di ieri ha approvato il decreto legislativo che dà attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99, con la quale a 16 anni dal precedente riordino, vede la luce la riforma delle camere di commercio.

In linea generale il decreto si muove nella direzione del rafforzamento delle funzioni delle camere di commercio a sostegno delle imprese: in tale direzione vanno i compiti di tenuta del Registro delle imprese, il supporto all'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale italiano, la semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività di impresa, la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e la promozione del territorio per accrescere la competitività delle economie locali.

Intanto viene stabilito che la nascita di nuove province non necessariamente porti con sé la creazione di nuove camere di commercio. L'istituzione di nuo-

La riforma in pillole	
Organi	Rappresentanza dei professionisti nei Consigli camerali Semplificazione delle modalità di composizione degli organi
Compiti	Rafforzamento delle competenze delle Camere su: - internazionalizzazione e promozione all'estero delle nostre aziende - semplificazione per le attività delle imprese attraverso la telematica - promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
Efficienza e riduzione dei costi	Introduzione del patto di stabilità per il sistema camerale Accorpamento dei servizi per le Camere più piccole Divieto di istituzione di nuove camere di commercio se non in presenza di un numero di aziende pari almeno a 40 mila
Federalismo	Potenziamento delle Unioni regionali delle camere di commercio Valorizzazione del raccordo con le regioni mediante accordi di programma

ve camere può avvenire con dm, previa intesa con la Conferenza stato-regioni, solo se nel Registro delle imprese delle camere coinvolte siano iscritte o annodate almeno 40 mila imprese e venga comunque assicurato un sufficiente equilibrio economico-finanziario.

Per le camere di minori dimensioni già esistenti (meno di 40 mila imprese) è possibile svolgere in forma associativa alcuni compiti e funzioni. Anzi viene imposto che siano svolte obbligatoriamente in forma associata le funzioni di costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e con-

sumatori, la predisposizione di contratti tipo, la promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti e la vigilanza e controllo sui prodotti, sulla metrologia legale e rilascio certificati d'origine.

Per quanto concerne lo svolgimento dei compiti di interesse generale, si prevedono due tipi di relazione annuale sulle attività delle camere di commercio: una generale del ministro dello sviluppo economico da presentare al parlamento, anche sulla base di dati e informazioni forniti dall'Unioncamere e una seconda relazione, da presentare alle regioni a cura di ciascuna Unione regionale sugli interventi attuati

a favore del sistema economico locale.

Con riferimento alla formazione e alle funzioni del consiglio camerale viene ora previsto che la ripartizione dei consiglieri avvenga secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento, tenendo conto della classificazione Istat delle attività economiche e di quattro parametri: numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ogni settore. Nei consigli camerali, oltre ai componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori, deve far parte anche un componente in rappresentanza dei liberi professionisti. Tra le funzioni del Consiglio è inserita quella relativa alla determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio e delle aziende speciali sulla base di criteri definiti con un decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia.

In ordine ai requisiti per la nomina a consigliere vengono previste due nuove ipotesi di incompatibilità con la carica ed in particolare per coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio ovvero ricoprono la carica di assessore regionale.

Quanto al finanziamento delle camere di commercio, la determinazione del diritto non avviene più su base annuale ma soltanto in caso di novità nella determinazione del fabbisogno del sistema camerale o delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Si inserisce cioè una sorta di patto di stabilità per le camere di commercio che sarà definito con decreto interministeriale Mise-Mef per semplificare l'attività delle camere. Si introduce il concetto che il diritto annuale viene stabilito in misura fissa per i soggetti iscritti al Rea e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese mentre per tutti gli altri soggetti il diritto è definito commisurato al fatturato.

Si intensifica altresì il rapporto delle camere di commercio con le regioni. Intanto viene previsto che sia obbligatoria l'adesione delle camere di commercio alle Unioni regionali delle quali le camere di commercio possano avvalersi per lo svolgimento di propri compiti e funzioni. È prevista, peraltro, la possibilità alle Unioni regionali di formulare pareri e proposte alle regioni e di svolgere funzioni di monitoraggio dell'economia locale.